

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Coconcelli

Reggio Emilia, li 14/05/2019

CIRCOLARE N. 24-2019

Approfondimento

Avv.Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Sanatoria delle irregolarità formali

L'art. 9 del D.L. 23.10.2018 n. 119 prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in unica soluzione entro il 31.5.2019 ovvero in due rate uguali entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

Le disposizioni di attuazione della norma sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274.

1. Violazioni oggetto di sanatoria

In base all'art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi". Per esclusione, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, come l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta.

2. Condizioni

Ai fini della definizione è necessario:

- a. versare 200 euro "per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni";
- b. rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

3. Versamento

- a. L'importo di Euro 200 va versato in un'unica soluzione entro il 31.5.2019 ovvero in due rate uguali entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020.
- b. Il versamento va effettuato col Mod. F24 utilizzando il codice tributo di nuova istituzione "PF99".
- c. Non è possibile la compensazione con crediti d'imposta.

4. Rimozione irregolarità od omissione

- a. È necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l'inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.

- b. La rimozione deve essere effettuata entro il 2.3.2020
- c. Al punto 2.8 del Provvedimento di attuazione l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale"*. Nelle motivazioni al Provvedimento direttoriale, l'Agenzia delle Entrate riporta l'esempio degli errori nell'applicazione del reverse charge. Il chiarimento non è affatto chiaro e, quindi, è bene applicarlo solo al reverse charge.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti